



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001835 del 20/04/2018
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 19 aprile 2018
Rif. P/CR.c

CIRCOLARE N° 424

OGGETTO: IMPOSSIBILITÀ DEL RICORSO AI MERCATI ELETTRONICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NATURA GEOLOGICA.

Lo scrivente Consiglio Nazionale dei Geologi ha ricevuto notizia dell'acquisto di servizi di natura geologica, ivi inclusa la relazione geologica, sul MEPA e ritiene, quindi, necessario chiarire quanto segue:

- a) sotto il profilo soggettivo, il ricorso agli strumenti di acquisto e/o negoziazione elettronici di cui al MEPA non rappresenta, sin dalla sua introduzione normativa, un obbligo assoluto e generale, in quanto riferito alle sole amministrazioni centrali e periferiche, considerato che le restanti amministrazioni hanno la facoltà di utilizzare tutti gli altri eventuali mercati elettronici, senza alcun ordine di preferenza, ed hanno il solo obbligo di utilizzare, sulla base delle convenzioni in essere, i parametri di prezzo-qualità come limite massimo per la stipulazione di contratti;
- b) sotto il profilo oggettivo, in applicazione dell'art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016, il ricorso ai mercati elettronici può e deve subire una speciale deroga per l'acquisto di servizi professionali di carattere intellettuale, in cui rientrano quelli di natura geologica e nello specifico quelli di redazione della relazione geologica, in quanto trattasi di servizi non standardizzati ed, in particolare, atti a soddisfare esigenze specifiche della stazione appaltante;
- c) con specifico riferimento alla relazione geologica, al fine di garantire il rispetto del divieto di subappalto di cui all'art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, non è possibile affidare ad un soggetto diverso da un geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo la redazione della relazione geologica, neppure nell'ipotesi in cui quest'ultima sia oggetto di un affidamento misto ed unitario con altri servizi o lavori presupposti ed accessori allo studio in esame;
- d) pertanto, per l'applicazione della disposizione normativa di cui sopra e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, occorre garantire sempre la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura affidataria dei servizi di natura geologica quale

componente di una associazione temporanea, quale associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società tra professionisti che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente di una società di ingegneria oppure quale consulente di una società di ingegneria con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita i.v.a., che abbia fatturato nei confronti della stessa società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione i.v.a.

Al fine di garantire la necessaria diffusione degli indirizzi di cui sopra a tutela degli iscritti su base nazionale, si invitano gli Ordini Regionali a diramare la presente circolare tra le stazioni appaltanti rientranti nel territorio di competenza.



IL PRESIDENTE
Francesco Peduto

